

Civile Sent. Sez. L Num. 25851 Anno 2018
Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA
Data pubblicazione: 16/10/2018

SENTENZA

sul ricorso 2869-2017 proposto da:

, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA , presso lo studio dell'avvocato
, rappresentato e difeso dagli avvocati
e giusta delega in
atti;

- **ricorrente** -

2018

2192

contro

FONDAZIONE in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 950/2016 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 15/11/2016, R.G.N.
552/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso;

udito l'Avvocato



FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 950/2016 aveva rigettato il reclamo proposto, in sede di procedimento ex lege n. 92/2012, da avverso la decisione assunta dal Tribunale di Vasto relativa alla declaratoria di legittimità del licenziamento intimato dalla Fondazione

La corte territoriale, dopo aver ritenuto infondate le preliminari eccezioni della Fondazione in punto di tempestività della notifica, di riassunzione del processo a seguito del provvedimento di estinzione del procedimento di ricusazione nelle more proposto dal ricorrente, aveva poi nel merito ritenuto che alcun demansionamento si era verificato in danno del a seguito dello spostamento dello stesso presso altra sede lavorativa, come attestato dai testi escussi e dal raffronto delle mansioni in concreto assegnate con quelle di cui alla declaratoria della Cat. C) di appartenenza. La Corte escludeva altresì il nesso causale tra la patologia diagnosticata (relativa a disturbi di ansia e disagio psichico) e le nuove mansioni, anche in ragione del brevissimo lasso temporale (7/10 giorni) di effettivo svolgimento, e riteneva comunque proporzionata la sanzione espulsiva in ragione dei dubbi inerenti l'effettivo stato patologico del ricorrente, attestati da medico legato da rapporto di amicizia con il D'Ascenzo nonché dell'impegno lavorativo assunto, nel tempo della malattia, presso l'azienda agricola della madre.

Avverso detta decisione il ricorrente proponeva ricorso affidato a tre motivi di censura cui resisteva la Fondazione con controricorso.

Entrambe le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo il ricorrente denuncia errores in procedendo ed in iudicando; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2110, ²¹¹⁹2104, 2105, 2697, 1175, 1375, 2087 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 3 e 5 c.p.c.. Omesso esame di atti, documenti e fatti decisivi per

l'accertamento del nesso causale tra la malattia diagnosticata e le mansioni da ultimo assegnate. In particolare il ricorrente si duole della omessa valutazione delle certificazioni relative alla patologia da cui era affetto, della documentazione inerente la professionalità di operatore socio sanitario con funzioni educative, nonché delle testimonianze rese in giudizio.

Come già in molte occasioni affermato da questa Corte "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016).

La valutazione richiesta non può neppure trovare sponda sul versante dell'esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi

sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". L'assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende quindi inammissibile la censura.

Alla luce dei principi esposti deve ritenersi inammissibile il motivo in quanto essenzialmente diretto ad una ri-valutazione del materiale probatorio non consentito in questa sede (sia sul demansionamento subito che sulla patologia di cui continua a non risultare la riferibilità alla causa lavorativa , che sulla prestazione di lavoro fornita presso l'azienda della madre).

2)- Con il secondo motivo sono denunciati errores in procedendo et iudicando , violazione e falsa applicazione degli artt. 2106, 1455 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed in relazione all'art. 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; omessa motivazione in ordine alla proporzionalità tra fatto contestato e sanzione comminata.

Deve preliminarmente rilevarsi che la corte territoriale occupandosi della eccezione in punto di proporzionalità tra la sanzione irrogata e i fatti ascritti, ha individuato in due circostanze di fatto (precostituzione di certificazione medica attestativa di patologia in occasione delle nuove mansioni assegnate e svolgimento nel periodo di malattia di attività lavorativa presso terzi) la violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e la presenza di proporzionalità. Rispetto a tale valutazione alcun profilo omissivo e' dunque riscontrabile nella decisione adottata.

Quanto poi ai criteri valutativi ritenuti violati ed ai principi richiamati in ordine alla determinazione di gravità del comportamento del lavoratore , tale da inverare il giudizio di adeguatezza tra sanzione e addebito, deve ritenersi che ancora una volta parte ricorrente si limita a richiedere una differente , ed a se' favorevole, valutazione di merito, allorche' contesta le risultanze istruttorie legate alla indagine investigativa analizzata dalla corte territoriale. Il motivo anche in questo risulta inammissibile.

3) Con il terzo motivo sono denunciati errores in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 61, 112, 245 c.p.c., in relazione all'art. 360 n., 3 e 4, c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla chiesta ctu medico legale ed alla prova testimoniale. Anche tale motivo risulta inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che "La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza" (tra le altre Cass. n. 17399/2015).

Rispetto a tali principi, ed al necessario legame che deve prioritariamente sussistere tra accertamento tecnico e decisività dei risultati raggiunti, risulta quindi influente e non decisivo, rispetto alla controversia, il richiesto accertamento medico legale diretto, si ricorda, a valutare le condizioni psico- patologiche in cui versava il ricorrente e la loro compatibilità con la presenza dello stesso sui terreni della madre. Ogni determinazione in tale senso, se pur positivamente conclusa, non avrebbe minimamente inciso sul presupposto inerente il nesso causale tra la denunciata patologia e la ragione lavorativa. Tale prioritario elemento, escluso dalla corte territoriale con motivazione adeguata e coerente, rendeva carente del requisito di decisività ogni ulteriore accertamento sulle condizioni psico fisiche del ricorrente e sulla compatibilità della presenza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dello stesso in luoghi ed attività (terreni della madre) con lo stato di malattia in atto.

Per la stessa ragione risultano altresì ininfluenti al fine della decisione i capitoli di prova non ammessi dalla Corte territoriale ,in quanto diretti a provare le medesime circostanze oggetto della richiesta ctu. Il motivo deve essere disatteso.

Il ricorso per le esposte ragioni deve complessivamente essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così' deciso in Roma in data 30 maggio 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Sig. Giuseppe Lanza
Dipartimento di Cancelleria

16 OTT 2018
IL CANCELLIERE
Giuseppe Lanza